

**SEGNALAZIONE ALL' AUTORITA' GARANTE DELLA  
CONCORRENZA E DEL MERCATO SU POSSIBILI EFFETTI DI  
INIZIATIVE DELL'ENEL SPA NEL SETTORE DELLE  
TELECOMUNICAZIONI**

**L' AUTORITA' PER  
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 27 febbraio 2001;
- Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Vista la propria delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Vista la propria delibera 6 dicembre 2000 n. 221/00, recante avvio di istruttoria conoscitiva concernente eventuali effetti indotti da iniziative assunte dall'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni sulla produzione e sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;
- Vista la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria conoscitiva;

**1. Premesso quanto segue :**

- 1.1 Alla data del 31 dicembre 1999 la capacità elettrica installata lorda sul territorio nazionale delle società controllate dall'Enel Holding Spa (di seguito: l'Enel Spa) era di circa 59.000 MW, la capacità installata lorda delle imprese municipalizzate o locali, di autoproduzione e di altre imprese era di 17.000 MW, mentre la capacità

massima disponibile per importazioni da altri paesi con contratti di lungo o di breve periodo era di circa 5.400 MW nel periodo invernale.

- 1.2 L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 7 prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica calcolata come media su base triennale. A tale fine, entro la stessa data, l'Enel Spa deve cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 3 settembre 1999, è stato approvato il piano per le cessioni degli impianti dell'Enel Spa e ne sono state definite le modalità di alienazione. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 25 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 24 del 31 gennaio 2000, sono state approvate le modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dall'Enel Spa in Eurogen Spa, Elettrogen Spa, ed Interpower Spa (società note anche come Genco Spa).

Gli impianti di generazione che l'Enel Spa intende cedere richiedono significativi interventi di ammodernamento e rinnovo (noti anche come interventi di "repowering"). Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha fatto pervenire all'Enel Spa linee guida che prevedono che le offerte di acquisto relative alle cessioni includano piani industriali vincolanti con specificazione dei programmi di investimento.

- 1.3 Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 262 del 9 novembre 2000, sono state ulteriormente precisate le modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dall'Enel Spa in Eurogen Spa, Elettrogen Spa, ed Interpower Spa. In data 18 dicembre 2000 i "Financial Advisors" dell'Enel Spa hanno trasmesso alle parti interessate un "Information Memorandum" concernente la vendita dell'intera partecipazione dell'Enel Spa nel capitale di Elettrogen Spa e stabilito che le offerte non vincolanti di acquisto devono essere fatte pervenire entro il 9 febbraio 2001. La cessione di questa prima società di generazione elettrica (dotata della capacità produttiva di 5.438 MW al 30 settembre 2000) di proprietà dell'Enel Spa non è fino ad oggi conclusa.
- 1.4 Diverse imprese sono impegnate nella realizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica o hanno formulato richieste per autorizzazioni alla costruzione. Le procedure occorrenti per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione di energia elettrica e per la modifica e il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali, appaiono complesse e tali da richiedere tempi in generale lunghi, comunque poco prevedibili. E' da valutare l'effetto del decreto del Presidente della Repubblica, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora emanato, per la semplificazione di procedure e regolamenti a norma dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e per la loro unificazione con riferimento ad impianti con potenza superiore ai 300 MW.

1.5 Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è stata costituita la società Gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale Spa le cui azioni sono assegnate al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' stata anche costituita dall'Enel Spa la società Terna Spa per l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, responsabile delle connesse attività di esercizio, manutenzione e sviluppo, come decise dalla società Gestore.

A norma dell'articolo 9, comma 1 dello stesso decreto legislativo l'Enel Spa, attraverso la società interamente controllata Enel distribuzione Spa, continua a svolgere le attività di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali e di vendita ai clienti del mercato vincolato sulla maggior parte del territorio nazionale. E' previsto che il servizio di distribuzione sia erogato sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aventi scadenza il 31 dicembre 2030. A norma dell'articolo 9, comma 3 e successivi del soprarichiamato decreto legislativo sono previste forme di razionalizzazione delle attività di distribuzione con il rilascio di una sola concessione per ambito comunale quando siano operanti più imprese distributrici, e loro aggregazione con trasferimento di beni, rapporti, attività e passività.

1.6 Di conseguenza, l'Enel Spa, attraverso società sue controllate:

- a) è (e rimarrebbe anche dopo la prevista cessione di 15.000 MW) in posizione dominante nella produzione (o generazione) nazionale di energia elettrica, usufruendo, tra l'altro, di contratti di importazione di lungo periodo pari a circa la metà della capacità di importazione disponibile complessiva;
- b) attraverso la società Terna Spa, ha l'esercizio dei diritti di proprietà della quasi totalità della rete di trasmissione nazionale;
- c) continua a erogare, per mezzo dell'Enel distribuzione Spa, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali con concessioni di durata quasi trentennale;
- d) effettua, per mezzo dell'Enel distribuzione Spa, il servizio di fornitura (o di vendita) ai clienti del mercato vincolato, quando questi clienti sono collegati con la rete di distribuzione di cui l'Enel distribuzione Spa è soggetto concessionario.

1.7 Con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 la fornitura dell'energia elettrica segue regole distinte per i clienti del mercato libero e per i clienti del mercato vincolato. I clienti del mercato libero sono soggetti, persone fisiche o giuridiche idonee a stipulare contratti di fornitura di elettricità con qualsiasi produttore, distributore o grossista nazionale o estero. I clienti del mercato vincolato sono clienti idonei che non optano per il mercato libero e clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di fornitura solo con il distributore attivo nell'area territoriale dove è localizzato l'utente.

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prevede un processo di apertura del mercato della fornitura di energia elettrica graduale. A decorrere dall'1 gennaio 2000, hanno diritto alla qualifica di clienti idonei tutti i clienti finali ed i consorzi i cui consumi annuali non siano complessivamente inferiori a 20 GWh. Circa il 35%

dell'intero mercato per la fornitura di energia elettrica è dunque oggi aperto alla concorrenza. Un disegno di legge approvato ieri dal Parlamento, contenente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, prevede che a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione da parte dell'Enel Spa di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva, la soglia per l'idoneità dei clienti finali, singoli o associati sia abbassata a 0,1 GWh. D'altro lato il Commissario europeo per l'energia e i trasporti ha dichiarato che intende presentare al Consiglio e al Parlamento europei una proposta per la revisione della direttiva 96/92/CE che contiene la previsione della condizione di idoneità per tutti i clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2005.

- 1.8 Alla domanda espressa dai clienti del mercato libero, valutata pari a 80-90 GWh per anno, viene oggi fatto fronte attraverso contratti bilaterali fisici di fornitura ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per mezzo dei contratti bilaterali i clienti idonei possono acquistare energia elettrica proveniente da altre imprese produttrici nazionali, ovvero prodotta all'estero e importata secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in particolare con deliberazione 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 13 dicembre 2000 e con deliberazione 14 febbraio 2001, n. 21/01). Se si escludono l'Enel Spa e le società sue controllate, l'offerta contendibile copre meno della metà della domanda.

Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000, è stata definita la cessione di diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, comunque prodotta da altri operatori nazionali e da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 13 dicembre 2000 n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 296 del 20 dicembre 2000, ha specificato le modalità di attribuzione di questa quota di energia altrimenti non contendibile a motivo del suo elevato costo, mediante aste riservate a clienti finali del mercato libero con contratti di fornitura interrompibili.

- 1.9 La legge 14 novembre 1995, n. 481, istituendo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito richiamata anche come l'Autorità), prevede tra le finalità generali che l'Autorità definisca per i servizi di pubblica utilità del settore elettrico un ordinamento tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, e che essa tuteli gli interessi di utenti e consumatori, assicurando adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità e di redditività e tenendo conto degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

Sono conferite all'Autorità le competenze esercitate in materia di determinazione delle tariffe dal Comitato interministeriale dei prezzi, e in materia di controllo e sorveglianza dei prezzi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. La stessa legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede all'articolo 1, comma 1, che l'Autorità tenga conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, e all'articolo 2, comma 21, che il Governo indichi all'Autorità nell'ambito del documento di programmazione

economico-finanziaria il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli obiettivi generali del Paese.

- 1.10 La riforma che l'Autorità ha avviato per le tariffe di vettoriamento (deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 e sue modifiche e integrazioni) per le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato (deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, e sue modifiche e integrazioni), per le tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici (deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999 e sue modifiche e integrazioni) è caratterizzata dall'aderenza delle tariffe e dei corrispettivi ai costi efficienti, dalla flessibilità nei rapporti tra imprese elettriche e clienti, e da stimoli all'incremento della produttività assicurato anche dall'utilizzo del metodo del *price cap* per l'aggiornamento dei valori tariffari.
- 1.11 L'Autorità con la deliberazione del 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, ha introdotto un metodo di indicizzazione affinché le tariffe dell'energia elettrica riflettano le variazioni dei prezzi dei combustibili sul mercato internazionale espressi in lire. Il metodo di indicizzazione, favorendo la ricerca da parte delle imprese di produzione delle condizioni di minimo costo e di massima efficienza termica, ha validità bimestrale ed è basato su medie quadrimestrali dei prezzi di un paniere rappresentativo di combustibili fossili in cui, a motivo dell'attuale struttura del parco di generazione elettrica, il petrolio e i suoi derivati hanno una posizione dominante.
- 1.12 Nella transizione verso la liberalizzazione dei mercati elettrici è necessario evitare che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico possano determinare rallentamenti e oneri impropri. Il decreto emanato, su proposta dell'Autorità, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 26 gennaio 2000 prevede la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dall'1 gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali e investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica, e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE, a condizione che obblighi contrattuali e investimenti siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale.  
  
In modo analogo è prevista l'estrazione della maggiore valorizzazione dell'energia prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici con riferimento al valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre rilevanti ai fini della formazione dei prezzi.
- 1.13 Sono stati introdotti dall'Autorità con le deliberazioni 28 dicembre 1999, n. 201/99 e n. 202/99 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999) meccanismi che collegano i livelli specifici e generali di qualità del servizio di distribuzione e di fornitura con i livelli tariffari. Nel caso della continuità del servizio la promozione dei miglioramenti è basata su contributi a riconoscimento dei risultati raggiunti, in termini di riduzione della durata e del

numero di interruzioni, e viceversa su sanzioni nel caso di mancato rispetto dei livelli di riferimento fissati dall'Autorità.

- 1.14 Nel mese di ottobre 2000 l'Enel Spa ha annunciato, per mezzo di comunicato stampa, l'acquisto dalla società Mannesman del gruppo Vodafone Plc, del 100% del capitale della società Infostrada Spa. Nello stesso comunicato l'Enel Spa ha affermato di avere in programma la fusione della società Infostrada Spa con la società Wind Spa, per dar vita ad una nuova società New Wind Spa che, con oltre 12 milioni di clienti di telefonia fissa, mobile e internet sarebbe il primo operatore convergente al mondo e il secondo operatore di telecomunicazioni italiano; ha altresì annunciato il collocamento di una quota del capitale della società risultante dalla detta fusione, pari ad almeno il 25% ai fini della quotazione in borsa entro la prima metà del 2001.
- 1.15 Wind Telecomunicazioni Spa è un'impresa controllata congiuntamente da Enel (56,6%) e da France Télécom SA (43,4%), attiva nei settori della telefonia fissa operativa e gestionale amministrativa, telefonia mobile, trasmissione dati, vettoriamento di segnali di telecontrollo. Infostrada Spa è presente nella fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile, di servizi internet e telematici, e nella rivendita di capacità trasmissiva.
- 1.16 L'Autorità, con delibera 6 dicembre 2000, n. 221/00, ha avviato un'istruttoria conoscitiva su eventuali effetti ed implicazioni indotti dalle iniziative assunte dall'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni, in particolare dall'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada, sulla produzione e sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica. L'istruttoria conoscitiva ha l'obiettivo di esaminare e di valutare, tra l'altro:
- a) con riferimento all'attività di produzione dell'energia elettrica, se la strategia di diversificazione e di investimenti dell'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni e nei settori ad esso contigui incida sul raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse come previsti dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di conseguenza sul differenziale tra costi di produzione dell'energia elettrica in Italia e costi rilevati in altri paesi europei;
  - b) con riferimento alle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, se i servizi forniti dalla società Wind Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comportino un rapporto di natura esclusiva e siano compatibili con l'esigenza di assicurare la riservatezza delle informazioni e di garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni;
  - c) con riferimento all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, se la strategia di diversificazione e di investimenti dell'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni e nei settori ad esso contigui incida sul conseguimento degli obiettivi di prestazioni e di qualità del servizio, e se gli interventi effettuati o da effettuare sugli impianti elettrici di distribuzione ai fini del loro utilizzo per le attività di telecomunicazioni siano compatibili con le esigenze prioritarie di trasporto dell'energia elettrica;

- d) con riferimento alle attività di fornitura (o di vendita) dell'energia elettrica, se l'introduzione presso i clienti del mercato vincolato di misuratori in grado di gestire tariffe flessibili con eventuale contestuale offerta di servizi tipici del settore delle telecomunicazioni induca rapporti contrattuali di tipo preferenziale o esclusivo che possono condizionare i clienti potenzialmente idonei fino a limitare la loro facoltà di optare per il mercato libero, con conseguente ostacolo all'introduzione della concorrenza nell'attività di fornitura e all'ingresso sul mercato di una pluralità di operatori.

## **2. Considerato quanto segue:**

- 2.1 L'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prevede che il Gestore del mercato Spa organizzi un sistema di offerte e di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando la gestione economica di un'adeguata disponibilità di potenza. L'articolo 4 dello stesso decreto legislativo stabilisce che venga costituita una società per azioni denominata acquirente unico Spa che stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti del mercato vincolato la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità di trattamento, anche tariffario.

Il funzionamento efficiente, sia del sistema di offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica, sia dell'acquirente unico, richiede che nessun soggetto sia in grado di esercitare un significativo potere di mercato, ovvero che nessun soggetto sia in grado di determinare da solo le condizioni di offerta mediante il controllo degli impianti di produzione di base, di modulazione (mid merit), di punta ("peaking"), e di riserva, o anche di una sola di queste categorie.

L'esperienza di funzionamento di altri mercati elettrici liberalizzati suggerisce che il contenimento del potere di mercato deve essere basato sulla capacità produttiva e non sulla produzione, e sulla presenza di un numero significativo di soggetti (almeno 3 o 4), con capacità produttiva totale, al netto di quella del soggetto di maggiori dimensioni, in grado di soddisfare l'intera domanda.

- 2.2 Le linee guida del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiamate al punto 1.2. richiedevano che attraverso le cessioni di impianti l'Enel Spa conferisse alle Genco Spa un mix bilanciato di impianti di base e di punta. Tale indicazione non appare rispettata, con la conseguenza che anche dopo la cessione delle Genco Spa, non vi potrà essere un reale confronto concorrenziale nei servizi di punta (e di modulazione), per i quali le centrali idroelettriche svolgono un ruolo decisivo. Occorrerebbe anche accertare se l'eventuale presenza di congestioni della rete di trasmissione nazionale nelle vicinanze degli impianti oggetto di cessione sia di impedimento o meno per la loro piena operabilità e disponibilità. Rimane in sostanza affidata all'Enel Spa la funzione essenziale di garantire il servizio di riserva fredda, pronta e operativa del sistema elettrico nazionale.

- 2.3 Con riferimento alla situazione nazionale (e ai dati a consuntivo del 1999) l'Enel Spa, al netto delle Genco Spa, ha oggi una posizione dominante, sia in termini di energia prodotta e importata (54%), sia in termini di capacità produttiva (57%).

Con riferimento alla situazione prevedibile per i prossimi anni, l'Enel Spa continuerebbe a mantenere una quota dominante ai fini della formazione dei prezzi sul mercato dell'energia elettrica. Se si considera che le tre Genco Spa, dopo aver completato il processo di acquisizione, dovranno ottenere le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio, completare le conversioni delle centrali, ed entrare nell'ordine di merito ai fini del loro dispacciamento sulla rete di trasmissione nazionale, ne consegue che solo dopo che sia stato completato il piano industriale di conversione previsto essi potranno competere con l'Enel Spa, che nel frattempo avrà avuto a disposizione un tempo maggiore e condizioni di programmazione degli interventi più favorevoli allo scopo di procedere alla conversione dei propri impianti.

- 2.4 Ai fini di una valutazione orientativa, si può ipotizzare che, a cessione dei 15.000 MW avvenuta, più del 50% della capacità delle Genco Spa si trovi a quella data fuori servizio per gli interventi di "repowering", a fronte di un obiettivo di 9.460 MW da convertire, previsto dal "Piano per le cessioni degli impianti Enel" presentato dall'Enel Spa al Governo in data 20 luglio 1999. In tale ipotesi, per soddisfare la domanda elettrica di quell'anno, prevista in aumento rispetto ai livelli attuali ad un tasso medio del 2% per anno, pur considerando un aumento del solo 5% della produzione dell'Enel Spa (dovuto al miglioramento nell'utilizzazione degli impianti, e all'entrata in esercizio dei primi impianti rinnovati o ammodernati), i produttori terzi dovrebbero aumentare la loro produzione del 40%, valore evidentemente poco realistico. In tali condizioni l'Enel Spa manterrebbe nella produzione elettrica nazionale una quota maggiore del 50%. Né questa quota potrebbe essere ridotta nel breve periodo incrementando le importazioni di energia elettrica, che appaiono limitate da vincoli non agevoli da rimuovere nelle interconnessioni con l'estero.

- 2.5 E' possibile fare ricorso a diverse misure per contrastare l'esercizio del potere di mercato da parte dell'Enel Spa, in quanto operatore dominante nella produzione e nelle importazioni, allo scopo di garantire un efficace funzionamento del sistema di offerte per la vendita e l'acquisto di energia elettrica e in subordine dell'acquirente unico.

In primo luogo sono ipotizzabili interventi sulla struttura dell'offerta e quindi del mercato della produzione di energia elettrica volti a ridurre il grado di concentrazione, prevedendo ulteriori dismissioni.

In secondo luogo possono essere adottati strumenti contrattuali per ottenere la separazione tra, da un lato, proprietà e gestione della capacità di generazione dell'operatore dominante, che resterebbero in capo a questo, e, dall'altro lato, i diritti relativi all'offerta dell'energia elettrica prodotta da tale capacità nel mercato all'ingrosso che dovrebbero essere assegnati ad altri. In questa impostazione l'operatore dominante dovrebbe ad esempio sottoscrivere, con riferimento ad una quota della sua capacità di generazione, contratti secondo cui:

- a) il proprietario dell'impianto si impegna a rendere l'impianto disponibile per la produzione in cambio di un corrispettivo fisso di potenza disponibile e di un



corrispettivo a copertura dei costi variabili di generazione applicato ogni volta che l'impianto è chiamato a produrre;

- b) la controparte, in cambio dei corrispettivi di cui alla lettera precedente, acquista il diritto a formulare l'offerta sul mercato all'ingrosso relativamente all'energia elettrica producibile da tale impianto, nonché il diritto ad appropriarsi dei ricavi ottenuti dall'eventuale vendita dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso.

2.6 Sono anche da considerare gli interventi atti a contrastare l'esercizio del potere di mercato che può attuare l'Autorità stessa proponendo ad esempio all'operatore dominante che i prezzi medi del sistema di offerte e di acquisto dell'energia non superino, su base annuale o infrannuale un livello prefissato. Ovvero l'Autorità, in relazione alla gravità del problema del potere di mercato, potrebbe adottare, in via provvisoria, interventi più intrusivi e stabilire ad esempio vincoli alle offerte di ciascun impianto, ovvero vincoli alle offerte di ciascun impianto di punta, ovvero vincoli alle offerte di ciascun impianto in determinati periodi di tempo e condizioni. E' evidente che queste soluzioni surrogano l'assenza o la carenza di concorrenza e sono da considerare come "second best" rispetto a soluzioni di tipo strutturale. A questa logica risponde ad esempio la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, che l'Autorità ha adottato in tema di prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso e quindi di riconoscimento dei costi di generazione nelle tariffe, in assenza del previsto funzionamento del Gestore del mercato Spa.

2.7 Confronti con altri paesi europei mostrano che la produzione elettrica nazionale è contrassegnata da un elevato grado di dipendenza dalle importazioni ed è in larga misura basata su impianti termoelettrici. Questi impianti sono caratterizzati da un esteso impiego di combustibili derivati dal petrolio (come l'olio combustibile a basso o bassissimo tenore di zolfo), e da modesti rendimenti di conversione, se si assumono come riferimento le migliori soluzioni tecnologiche di cui oggi si può disporre (quali sono ad esempio gli impianti a ciclo combinato a gas ad alta temperatura). Il basso rendimento medio di conversione del parco di produzione riflette anche la sua obsolescenza tecnologica, contrassegnata da un'età media degli impianti relativamente elevata, superiore ai 25 anni. Inoltre, il sistema di produzione italiano comporta nel confronto europeo un elevato tasso di emissione di anidride carbonica per unità di energia elettrica prodotta, e perciò potrà richiedere un impegno maggiore per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal protocollo di Kyoto.

2.8 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas rileva infatti come valori elevati delle tariffe dell'energia elettrica abbiano conseguenze sulla posizione competitiva del sistema produttivo italiano nel confronto europeo e internazionale, a motivo del livello di costo e di prezzo dell'energia elettrica già in partenza più elevato rispetto a quello prevalente in molte economie concorrenti. L'Autorità rileva inoltre come le tariffe dell'energia elettrica siano nel caso italiano, più che in altri paesi europei, esposte alle fluttuazioni nei prezzi e nei rapporti di cambio esterni, poiché la parte indicizzata della tariffa elettrica che ingloba i prezzi dei combustibili sui mercati internazionali rappresenta oggi quasi la metà della tariffa complessiva al netto delle imposte.

- 2.9 Affinché il sistema di produzione elettrica italiano non sia esposto più di quanto accade in altre economie concorrenti alle fluttuazioni dei prezzi sui mercati internazionali, occorre promuovere azioni di sostegno e di indirizzo intese a modificare la composizione e l'organizzazione del parco di generazione elettrica, attraverso una sua rapida modernizzazione e rinnovo. Qualora queste azioni fossero portate a compimento, ne risulterebbe un decisivo contributo alla diminuzione dei costi di generazione e alla competitività del sistema elettrico italiano. Né vanno trascurati i vantaggi diretti e indiretti che ne deriverebbero in termini di nuovo impiego e di capacità di innovazione tecnologica. Si aggiungerebbe un significativo beneficio per l'ambiente a motivo delle minori emissioni di gas serra e di altri inquinanti.
- 2.10 L'azione di modernizzazione e di rinnovo del parco di generazione esistente appare necessaria e urgente anche allo scopo di evitare che, attraverso la formazione del mercato interno dell'energia elettrica, il sistema di generazione elettrica nazionale veda progressivamente aumentare la sua posizione di svantaggio rispetto a sistemi di generazione di altri Stati membri dell'Unione europea che potrebbero in prospettiva trovare sul mercato elettrico nazionale condizioni favorevoli per incrementare le loro esportazioni. L'analisi dei primi contratti fisici di fornitura bilaterale con clienti idonei mostra che i produttori di altri paesi formulano le migliori offerte e tendono a prevalere sul mercato libero.
- 2.11 L'Autorità, viste le sue responsabilità e funzioni, nota che il beneficio che manovre tariffarie congiunturali possono arrecare alla dinamica dei prezzi dell'energia elettrica possono solo avere un'incidenza limitata nel tempo e non possono essere ripetute. Né, a fronte di variazioni in aumento della componente tariffaria indicizzata, possono essere valorizzate le implicazioni favorevoli per consumatori e utenti che risultano dal nuovo ordinamento tariffario introdotto dall'Autorità dall'1 gennaio 2000, tenendo conto dei vincoli di gradualità indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003. La sensibilità dei prezzi dell'elettricità in Italia rispetto alle variazioni dei prezzi internazionali degli idrocarburi è un problema strutturale, che richiede soluzioni strutturali.
- 2.12 Lo sviluppo di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato della produzione elettrica costituisce il principale strumento per promuovere, in una prospettiva di liberalizzazione del settore, la ristrutturazione e il risanamento degli impianti di generazione. L'Autorità ritiene che un rapido ingresso di nuovi soggetti nella produzione consentirà l'utilizzo di soluzioni tecnologicamente più avanzate e quindi più efficienti e a minore impatto ambientale, come indica l'esperienza di numerosi altri paesi. E' intenzione dell'Autorità intervenire a questo riguardo con proprie direttive ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 2.13 Lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nella produzione di energia elettrica appare, come detto in premessa, rallentato dai tempi previsti per le cessioni di capacità produttiva dell'Enel Spa di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dall'insufficiente dimensione delle cessioni e dal loro mix di impianti, dalle complesse e non prevedibili procedure autorizzative richieste per la ristrutturazione degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove unità di generazione. In questa situazione, a motivo della sua posizione dominante,

è in grado di mantenere un rapporto stretto e continuo tra attività di produzione e di importazione delle società sue controllate da un lato e attività di fornitura, attraverso Enel trade Spa ed Enel distribuzione Spa, al mercato dei clienti liberi e dei clienti vincolati dall'altro lato.

- 2.14 L'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada deve essere valutata nel contesto dell'assetto del settore elettrico come delineato dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, con particolare riferimento alle attività di produzione, di distribuzione e di fornitura (o vendita) dell'energia elettrica e dei relativi mercati.

Le imprese attive sul mercato delle telecomunicazioni e dei relativi servizi hanno valori e prospettive di sviluppo che dipendono in larga misura dalla loro capacità di innovazione tecnologica e di offerta di servizi evoluti, e soprattutto dalla loro capacità di avvicinare e attrarre clienti per "fidelizzarli" attraverso rapporti di fornitura preferenziali.

Con l'operazione di concentrazione comunicata, l'Enel Spa in quanto operatore dominante nei mercati dei servizi elettrici, potrebbe con l'obiettivo di meglio valorizzare le potenzialità dell'investimento nella nuova impresa di telecomunicazione, accentuare i comportamenti imprenditoriali che tendono a rallentare e contrastare la liberalizzazione dei mercati elettrici. Non solo, in prospettiva sarebbe possibile per l'Enel Spa, attraverso il nuovo investimento nel settore delle telecomunicazioni, meglio difendere il proprio vantaggio competitivo anche grazie alle asimmetrie esistenti fra i processi di liberalizzazione in corso nei diversi mercati dei servizi di pubblica utilità.

- 2.15 L'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada e il proporsi dell'Enel Spa come impresa multi-servizi con presenza significativa nel settore delle comunicazioni aumenta il potere di attrazione della stessa Enel Spa nei confronti sia di quei clienti che già si rivolgono al mercato libero, sia di quelli che sono oggi ancora vincolati, ma potranno esercitare la libertà di scelta in un prossimo futuro. Il divenire operatore con rilevanza nazionale anche nell'offerta di servizi di telecomunicazione attraverso l'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada, sembra consentire alla stessa Enel Spa di rafforzare una posizione di predominio complessivo sul mercato dei servizi elettrici che non si concilia con gli obiettivi della liberalizzazione e della formazione del mercato unico dell'energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla direttiva europea 96/92/CE.

Tale posizione di predominio complessivo trova sinergie nel regime di riserva trentennale nella distribuzione di energia elettrica, nella mancata separazione societaria (e proprietaria) tra le attività di distribuzione e di vendita, nella parziale e solo graduale estensione dell'idoneità, e nel fortissimo potere di mercato di cui l'Enel Spa gode nella produzione elettrica prima che siano state effettuate le previste cessioni di impianti e anche in seguito.

- 2.16 Per quanto riguarda l'attività di produzione, l'esperienza di altri Stati membri dell'Unione europea indica come sia necessario prevedere una rapida introduzione di un assetto concorrenziale nelle singole tipologie di impianto di base, di punta e di riserva, che da un lato richiede investimenti e dall'altro cessioni. In alternativa oltre alle cessioni, anche per far fronte in tempi brevi alle esigenze del mercato, ed evitare che l'Autorità debba intervenire in modo continuativo con i poteri ad essa conferiti in materia di controllo e sorveglianza dei prezzi, sono da considerare le già

richiamate forme di “contrattualizzazione” di impianti. In tale eventualità le capacità di generazione sarebbero proposte sul mercato da soggetti altri dall’Enel Spa che rimanendo proprietario, dovrebbe godere di opportune garanzie. Queste soluzioni potrebbero nel loro insieme evitare manipolazioni del sistema degli scambi anche favorite dall’offerta contestuale di servizi di telecomunicazione da parte del produttore dominante di energia elettrica e dai privilegi derivanti da asimmetrie informative.

- 2.17 Per quanto riguarda l’attività di distribuzione, come già richiamato, l’Enel distribuzione Spa gode della garanzia di durata quasi trentennale delle concessioni esistenti per l’attività di distribuzione, a cui si associa l’esclusivo diritto a vendere l’energia elettrica ai clienti del proprio mercato vincolato. Di converso, le previste aggregazioni delle reti di distribuzione in ambito comunale, in presenza di più imprese distributrici, incontrano ostacoli.

L’Autorità ha proposto al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, uno schema per il rinnovo dell’atto di concessione affinché le concessioni siano limitate alle funzioni del trasporto e della trasformazione dell’energia elettrica e della teleconduzione sulle reti ad alta, media e bassa tensione, escludendo le funzioni di commercializzazione dell’energia elettrica, di misurazione e di contabilizzazione dei consumi e loro fatturazione.

- 2.18 Per quanto riguarda l’attività di fornitura (o di vendita), il decreto 16 marzo 1999 n.79 non impone che l’attività di vendita ai clienti del mercato vincolato faccia capo a società distinta dall’impresa distributtrice. Con propria direttiva 11 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999, l’Autorità ha imposto la separazione amministrativa dell’attività di vendita. In assenza di separazione societaria e proprietaria si configura nei confronti dei clienti del mercato vincolato, e per alcuni aspetti anche quando essi saranno idonei, una posizione privilegiata del fornitore tradizionale che riguarda, per oltre il 90 per cento circa dell’utenza, l’Enel distribuzione Spa. Con il raggiungimento dell’idoneità i clienti possono passare al mercato libero. L’effettivo esercizio di tale diritto risulta certamente frenato dalla consuetudine con il tradizionale fornitore e con la facilità con cui una società di distribuzione, che resta il tramite esclusivo per il trasporto dell’energia elettrica a ciascun cliente, può indurre il consumatore a continuare a rifornirsi da essa, o dalla società di vendita ad essa collegata. La posizione di privilegio di Enel distribuzione Spa è evidente nei confronti dei clienti del mercato libero che, in assenza di offerte provenienti da una pluralità di soggetti produttori e venditori di energia elettrica, dovrebbero continuare a rifornirsi dall’Enel Spa dalle società sue controllate.

Non solo, l’esperienza di altri paesi mostra come ulteriori barriere all’ingresso di nuovi operatori nel settore elettrico, o comunque possibili elementi di violazione della parità di condizioni tra concorrenti, possano riscontrarsi nell’evoluzione della strumentazione di misura dell’elettricità presso il cliente finale e nello sviluppo di attività di controllo e di gestione, anche integrata, di apparecchiature di utilizzo “a valle” od oltre il misuratore. In data 18 ottobre 2000 l’Amministratore delegato dell’Enel Spa ha illustrato nel corso di una tavola rotonda il progetto dell’Enel distribuzione Spa di sostituire circa 29 milioni di misuratori elettromeccanici con

misuratori digitali. La nuova strumentazione, che verrebbe introdotta progressivamente a partire dalla tarda primavera 2001, permetterebbe la fornitura di nuove prestazioni, ivi inclusa la lettura istantanea dei flussi di consumo e la telegestione degli apparati installati nelle abitazioni dell'utenza. Tali eventualità, che vengono valutate dall'Autorità, potrebbero associarsi con l'impiego di particolari codici e all'offerta congiunta di servizi di telecomunicazione evoluti.

- 2.19 Ulteriori elementi di violazione della parità di condizioni tra concorrenti potrebbero riscontrarsi nell'offerta congiunta e simultanea, su ampia scala, di più servizi, oltre alla vendita di energia elettrica, ivi incluse le facilitazioni nell'acquisto di strumenti e prodotti telematici e nell'accesso alle reti di comunicazione.

In tale contesto, la possibilità da parte dell'Enel Spa di proporsi, sin d'ora, ai consumatori come operatore in grado di fornire una pluralità di servizi, quali i servizi di telecomunicazioni, nonché eventualmente di gas, acqua e altri, può rafforzare la sua posizione di fornitore dominante di energia elettrica a fronte di altri operatori che offrono o intendono offrire energia elettrica in concorrenza. Il vantaggio competitivo consiste in generale nell'offerta commercialmente integrata di più servizi, con eventuali facilitazioni di lettura o telelettura, di fatturazione congiunta, di promozione di un servizio appoggiata alla fatturazione degli altri. Tale vantaggio potrebbe materializzarsi nella promozione dei servizi offerti in regime di concorrenza effettuata utilizzando la fornitura di servizi in posizione esclusiva, nonché nel rafforzamento di tale legame esclusivo attraverso l'aggiunta di servizi diversi in modo che il cliente sia poco disponibile a cambiare fornitore anche qualora ne abbia la facoltà.

- 2.20 L'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada è infine incidente sui contratti o sulle convenzioni per la fornitura di servizi di telecomunicazione e di teleconduzione definite dalle società controllate Terna Spa e Enel distribuzione Spa. A questo riguardo appare necessario che gli interventi di sviluppo e di manutenzione da effettuare sugli impianti di trasmissione e di distribuzione ai fini del loro utilizzo per i servizi di telecomunicazione siano compatibili con le esigenze prioritarie di trasporto dell'energia elettrica e di mantenimento della continuità e della qualità nell'erogazione del servizio.

### **3. Ritenuto quanto segue:**

- 3.1 La posizione dominante oggi mantenuta dall'Enel Spa nella produzione e nell'importazione diretta o indiretta di energia elettrica in Italia non consentirebbe un'efficace organizzazione e gestione del sistema di offerte di acquisto e di vendita sia dell'energia elettrica, sia della capacità di lungo periodo per i clienti del mercato libero, che risponda a criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Enel Spa, attraverso le società da essa possedute o partecipate, sarebbe in grado di controllare la formazione dei prezzi e il loro livello e di condizionare i meccanismi di contrattazione borsistici, potendo far

fronte meglio di qualsiasi altro operatore concorrente alle caratteristiche dinamiche e ai profili della domanda. Di conseguenza è anche da ritenere che, qualora fosse reso operativo il sistema di offerte di acquisto e di vendita, il suo normale funzionamento potrebbe essere perturbato e compromesso da comportamenti anticoncorrenziali e anche da interessi congiunturali dell'Enel Spa.

- 3.2 La posizione dominante oggi detenuta dall'Enel Spa, sia nella produzione e importazione di energia elettrica, sia nella distribuzione ai clienti del mercato vincolato, non sarebbe compatibile con il normale funzionamento dell'acquirente unico, previsto per l'erogazione del servizio elettrico ai clienti del mercato vincolato dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e comunque ne pregiudicherebbe le finalità. L'acquirente unico, in assenza di un sistema di offerte concorrenziale, si troverebbe obbligato a stipulare contratti di acquisto di energia e di capacità di lungo periodo in modo prevalente con le società controllate e partecipate dall'Enel Spa e dovrebbe a sua volta vendere la maggior parte dell'energia e della capacità così acquistata all'Enel distribuzione Spa, in quanto impresa distributrice di energia elettrica in posizione dominante per i clienti del mercato vincolato. In tali condizioni l'acquirente unico sarebbe di fatto praticamente privo di potere negoziale nei confronti dell'Enel Spa, e comunque opererebbe con dubbia efficacia.
- 3.3 In caso di assenza o di non affidabile funzionamento del sistema di offerte di cui al punto 3.1 e dell'acquirente unico di cui al punto 3.2 l'Enel Spa in quanto soggetto dominante sia nella produzione e importazione, sia nella distribuzione dell'energia elettrica sarebbe nella posizione di mantenere anche relazioni di fornitura dirette e continue con i clienti finali della maggior parte del vincolato e di una considerevole frazione del mercato libero.

Tali relazioni di fornitura consentirebbero oggi all'Enel di (meglio) valorizzare attraverso la fornitura congiunta di servizi di telecomunicazione l'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada. In prospettiva i servizi di telecomunicazione offerti dalla nuova società di telecomunicazione consentirebbero all'Enel di mantenere rapporti e relazioni commerciali più stretti tra attività di produzione e di fornitura anche rallentando e contrastando il processo di liberalizzazione dei mercati elettrici. Segnatamente è da ritenere che:

- a) in assenza del sistema di offerte di acquisto e di vendita richiamato al punto precedente, e pertanto nell'attuale configurazione dei mercati ovvero nel caso in cui tale sistema di offerte non fosse in grado di operare efficacemente, la posizione dominante detenuta dall'Enel Spa nella produzione e nell'importazione di energia elettrica, consentirebbe alla stessa Enel Spa di definire, attraverso Enel trade Spa e altre società partecipate o controllate, contratti fisici bilaterali anche di lungo periodo con i clienti del mercato libero, in condizioni di vantaggio e di privilegio su tale mercato, rispetto ad altri produttori e nuovi entranti. Le condizioni di vantaggio e di privilegio potrebbero essere ulteriormente rafforzate dall'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada che consentirebbe all'Enel Spa di offrire, oltre al servizio di fornitura dell'energia elettrica, servizi di telecomunicazione evoluti che interessano i clienti del mercato libero. E' da ritenere che tali servizi possano essere rivolti agli attuali clienti del mercato libero e adattarsi a loro specifiche

esigenze, segnatamente nei settori dell'industria, del commercio e del terziario, rendendo meno agevole e attraente un cambiamento di fornitore, anche a fronte di eventuali migliori condizioni di erogazione del servizio elettrico offerte da altre imprese.

b) fino all'entrata in operatività dell'acquirente unico, e pertanto nell'attuale configurazione dei mercati, l'Enel Spa, continuando a vendere, in modo diretto o indiretto, energia elettrica ai clienti vincolati dell'Enel distribuzione Spa, attraverso l'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada, sarebbe nella posizione di offrire agli stessi clienti anche servizi di telecomunicazione rendendo, nella prospettiva di una liberalizzazione totale dell'attività di vendita, più difficile l'ingresso su tale mercato di imprese alternative.

3.4 La posizione dominante mantenuta dall'Enel Spa nella produzione e nella importazione di energia elettrica non sarebbe inoltre compatibile con la definizione dell'ordine di merito tra impianti trasparente e aderente ai costi, come richiesto dal meccanismo di dispacciamento che entro l'1 gennaio 2001 deve essere adottato ai fini dell'entrata in funzione sia delle unità di produzione di energia elettrica, sia della selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. In particolare, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa non sarebbe in grado di definire in modo attendibile le eventuali situazioni di congestione della rete di trasmissione nazionale e i vincoli, fornendo informazioni precise e attendibili a imprese concorrenti dell'Enel Spa nel mercato della produzione (e dell'importazione) di energia elettrica.

3.5 L'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada, in considerazione della possibilità per la nuova impresa di telecomunicazioni di fornire servizi di telecomunicazioni avanzati attraverso convenzioni o contratti di servizio già definiti o da definire con le società controllate dall'Enel Spa, in particolare con Terna Spa e con Enel distribuzione Spa, consentirebbe all'Enel Spa di disporre di informazioni privilegiate e non immediatamente acquisibili da altri ai fini della gestione, dell'organizzazione e delle strategie di sviluppo del sistema elettrico nazionale. Tali asimmetrie informative potrebbero anche accentuarsi a motivo della fornitura, facilitata e promossa dalle tecnologie di telecomunicazione, di servizi congiunti ai clienti dei mercati vincolato e libero, sia a lato che "a valle" del misuratore. Ne conseguirebbe una barriera all'ingresso di nuovi entranti, produttori o venditori di energia elettrica, che troverebbero o limitato o reso difficile il loro accesso sia sul mercato della produzione elettrica a motivo delle asimmetrie informative soprarichiamate, sia sul mercato della fornitura di energia elettrica a motivo delle migliori conoscenze di cui si troverebbe a disporre l'Enel Spa circa i profili e le caratteristiche della domanda.

**4. Ciò premesso, considerato e ritenuto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli eventuali interventi di competenza, quanto segue:**

- 4.1 Le interrelazioni anche a carattere esclusivo che, a motivo della sua posizione dominante, l’Enel Spa attraverso le società controllate, mantiene tra le attività di produzione e importazione dell’energia elettrica da una parte, e le attività di fornitura ai clienti dei mercati libero e vincolato dall’altra parte, frenano la transizione verso la liberalizzazione del mercato elettrico. Segnala inoltre come tali interrelazioni e i conseguenti rapporti di fornitura preferenziale che si stabiliscono ostacolano l’ingresso di nuovi soggetti, segnatamente nel mercato della produzione di energia elettrica.
- 4.2 L’operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada risulta particolarmente valorizzata dal permanere e dal prolungarsi nel tempo dei rapporti di fornitura elettrica preferenziali da cui trae vantaggio l’Enel Spa, in quanto tali rapporti consentirebbero di sviluppare e rafforzare le attività di produzione e commercializzazione dei servizi di telecomunicazione. L’Enel Spa, in quanto soggetto in posizione dominante sui mercati elettrici, potrebbe dunque ravvisare l’opportunità, ove possibile, di ritardare e di conformare a proprio vantaggio le direzioni del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.
- 4.3 In prospettiva la fornitura congiunta di servizi di telecomunicazioni su grande scala e lo sfruttamento delle sinergie tra questi servizi e i servizi del settore elettrico e di altri settori consentirebbe all’Enel Spa di conservare i rapporti di fornitura nello stesso settore elettrico, rafforzando anche la propria posizione di vantaggio sul mercato della produzione.
- 4.4 Per contro, l’accelerazione e l’ampliamento del programma di dismissioni di impianti di generazione dell’Enel Spa, al di là di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, contribuirebbero alla formazione di un mercato concorrenziale in cui diversi soggetti produttori siano in grado di confrontarsi tra di loro migliorando l’efficienza complessiva del sistema e dei mercati elettrici, le condizioni di costo e di prezzo dei servizi e la loro qualità.
- 4.5 L’esigenza di limitare e circoscrivere i possibili comportamenti anticoncorrenziali soprarichiamati dell’Enel Spa richiede dunque che venga accelerato ed esteso il programma di dismissioni di impianti di generazione, definendone tempi prevedibili e ravvicinati, e ampliandone in modo significativo la portata e la dimensione con l’inclusione di altri impianti e tipologie, in particolare di punta.